

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1959

(6^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICÈ

Disegni di legge:

« Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (370) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	39, 40, 41, 42
ANGELILLI	41
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	41, 42
CORNAGGIA MEDICI	39
GRAVA	40
JANNUZZI	40
MASSIMO LANCELLOTTI, relatore	38, 39, 40
NEGRI	40, 42
PALERMO	39, 42

« Ordinamento degli studi presso la Scuola di guerra » (403) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	42, 44, 45
CADORNA	43, 44

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	44
PALERMO	44
VALLAURI, relatore	42

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, Donati, Franza, Gerini, Grampa, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Massimo Lancellotti, Negri, Palermo, Piasenti, Scappini, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sartori è sostituito dal senatore Sibille.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (370) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 1^a Commissione, richiesta del suo parere, si è espressa nel modo seguente:

« Considerato che la progettata devoluzione delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tende ad incrementare le disponibilità degli Enti che svolgono compiti di assistenza in favore degli orfani dei militari; che tale devoluzione è già stabilita per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; che eguale provvidenza è stata disposta in favore dell'Opera nazionale per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; e, infine, per le ritenute sulle indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo operate per motivi disciplinari, che sono già attribuite all'Opera nazionale per i figli degli aviatori; date le finalità altamente sociali dei provvedimenti in questione, la 1^a Commissione del Senato della Repubblica esprime parere favorevole per il disegno di legge in oggetto, che detta norme analoghe anche per il Corpo della guardia di finanza, per l'Aeronautica, per la Marina e, infine per il personale di Pubblica sicurezza ».

Dal canto suo, la 5^a Commissione ha comunicato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro esprime ancora una volta la sua contrarietà alle norme riguardanti esenzioni fiscali, le quali

dovrebbero essere concesse in casi assolutamente eccezionali.

« Nulla da osservare per la parte riguardante strettamente la copertura finanziaria ». Dichiaro aperta la discussione generale.

MASSIMO LANCELLOTTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento, presentato alla Camera dei deputati (atto n. 3430) il 31 dicembre 1957 e decaduto per fine legislatura, ha lo scopo di generalizzare l'applicazione di un principio umanitario, già accolto nella legislazione italiana.

Si tratta di devolvere le ritenute sulle paghe dei militari puniti, agli Enti che svolgono attività assistenziali in favore degli orfani e delle famiglie dei militari più bisognosi.

Tale devoluzione è attualmente prevista:

dal testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, che destina all'Opera di previdenza per gli impiegati dello Stato — oggi E.N.P.A.S. — le trattenute sugli stipendi in seguito a provvedimenti disciplinari;

dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che attribuisce all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, le ritenute sulle indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo, per motivi disciplinari a carico di ufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica;

dalla legge 1° luglio 1952, n. 878, che assegna le ritenute sulle paghe dei Carabinieri puniti all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma;

dalla legge 15 luglio 1954, n. 613, che devolve in favore dell'Opera nazionale per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito l'importo delle trattenute sulle paghe dei militari puniti delle varie Armi e Servizi;

dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1214, che destina le ritenute sugli assegni dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza per gli orfani degli appartenenti al predetto Corpo.

Per la Guardia di finanza, inoltre, va ricordato un precedente nella legge 8 aprile 1881, n. 149, che assegnava la metà degli assegni trattenuti ai militari puniti al Fondo massa del Corpo che, come è noto, svolge attività assistenziale a favore dei militari in

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a SEDUTA (15 aprile 1959)

servizio ed in congedo della Guardia di finanza e delle loro famiglie.

Gli esempi citati testimoniano la generale accettazione del principio sopra enunciato, e pertanto rafforzano il valore umano del provvedimento in esame, che destina all'assistenza quelle somme che sono attualmente trattenute in bilancio.

Il predetto provvedimento destina le suddette ritenute:

per la Guardia di finanza, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei Caduti del Corpo;

per la Marina militare, all'Istituto « Andrea Doria »;

per l'Aeronautica, (attualmente è prevista la devoluzione della sola ritenuta sulle indennità di aeronavigazione, volo e pilotaggio), all'Opera nazionale per gli orfani degli aviatori;

per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza.

Il provvedimento è stato già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1959.

Giova ricordare che le ritenute sono previste solo per i militari di truppa, e nei soli casi di punizione di rigore. Pertanto, l'ammontare da devolvere agli Enti di assistenza ascenderebbe ad importi di modesta entità: ad esempio per la Guardia di finanza si prevede una cifra annua di circa un milione di lire.

Dati i suesposti fini umanitari si confida nel favorevole accoglimento del disegno di legge, da parte degli onorevoli senatori.

PALERMO. A me sembra che con il provvedimento in discussione si voglia fare della beneficenza attraverso metodi che non dovrebbero essere incoraggiati, cioè con i proventi delle punizioni inflitte ai militari. Se si tiene conto, poi, che quanto si ricava dalla cattiva condotta dei militari in qualche modo manchevoli è ben poca cosa, mi domando se valga la pena di affermare il principio che le opere di assistenza di cui si parla nel prov-

vedimento, così meritorie e così degne della nostra considerazione e del nostro plauso, debbano essere mantenute in vita attraverso il contributo di cittadini, i quali sono non dico fuori della legge, ma indubbiamente in una situazione non così nobile, come dovrebbe essere quella di coloro che contribuiscono alle opere di assistenza. Si tratta di metodi inaugurati addirittura nel 1881, come ha accennato il senatore Massimo Lancellotti nella sua relazione. Ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti; e noi vogliamo, invece, rimanere ancorati a così vecchi e anacronistici sistemi. È questione, è vero, della estensione di un metodo, che, in fin dei conti, mira a compiere delle buone azioni a danno dei cattivi; tuttavia, invito il Governo ad esaminare il problema a fondo e ad emanare norme che evitino sistemi che, a mio modo di vedere, non sono edificanti.

MASSIMO LANCELLOTTI, relatore. È giusto quanto ha detto il senatore Palermo. Desidero però fargli notare che gli Enti di assistenza, cui si fa cenno nel disegno di legge in esame, non basano la loro attività esclusivamente sulle ritenute dei militari puniti; si è deciso, però, di impiegare in tale apprezzabile maniera i fondi provenienti dalle punizioni inflitte ai militari, nell'intento di devolvere a scopi umanitari le somme che, altrimenti, vengono riassorbite dall'Amministrazione militare.

CORNAGGIA MEDICI. A mio modo di vedere il problema va inquadrato su due precise posizioni di principio. Anzitutto non vi devono essere punizioni, o, per lo meno, punizioni, che influiscano sulla retribuzione; e questo è un problema che non è di nostra competenza al momento attuale. Se però punizioni vi debbono essere, e comunque vi sono, facciamo sì che chi è punito abbia almeno la parziale soddisfazione di sapere che quanto a lui viene addebitato va a favore di persone bisognose. E poichè nel caso specifico si tratta di devolvere gli introiti anche a favore dell'Opera nazionale per gli orfani dell'Arma azzurra, voto a favore del provvedimento in discussione.

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a SEDUTA (15 aprile 1959)

NEGRI. Dichiaro di astenermi dalla votazione, volendo significare con tale atto due posizioni di principio. Trovo giusto, infatti, che quando vi siano punizioni pecuniarie, i proventi relativi siano devoluti a favore degli Enti di assistenza. Ritengo, conseguentemente, non solo naturale, ma addirittura ovvio che la 5^a Commissione, richiesta del parere, non abbia espresso motivi ostativi, anche se mi meraviglio del fatto che abbia riaffermato la sua contrarietà in ordine alle esenzioni fiscali, come se la devoluzione a fini benefici degli introiti di punizioni costituisca una esenzione fiscale.

La seconda posizione di principio, che giustifica la mia astensione, è determinata dal fatto che io ritengo sia ormai tempo di eliminare i vigenti sistemi di punizione attraverso ritenute pecuniarie, sistemi che continuano le antiquate tradizioni delle punizioni corporali, anche se lo schiaffo o la frustata che si infliggevano agli schiavi sono stati sostituiti dalla ritenuta. Anche il soldato ha una sua dignità, che non è inferiore a quella di un ufficiale; egli, quindi, avverte il valore di una punizione non così volgare, alla pari del suo superiore. Nè si convincerà della opportunità di mantenere in vigore gli anzidetti sistemi, affermando che il soldato punito è lieto di contribuire, con il suo sacrificio, alla attività degli Enti assistenziali. La mia astensione vuol quindi significare che mi rifiuto di accettare il principio che non si possa rinunciare alle punizioni pecuniarie.

GRAVA. Il principio affermato è pericoloso specialmente se lo si applica in altri campi. L'Ispettorato del lavoro, per esempio, per contravvenzioni susseguenti alle ispezioni nei vari stabilimenti, introita annualmente circa 20 miliardi. Dovrebbero essere aboliti e annullati per un malinteso principio di umanità? Proporrei che tali somme, anzichè essere incamerate dal Ministero, fossero distribuite tra gli operai degli stabilimenti ove vengono elevate le contravvenzioni stesse.

Comunque, sono favorevole alla approvazione del provvedimento in esame, e anzi colgo l'occasione per suggerire l'opportunità che sia istituita una cassa comune, alla quale far convergere tutti questi proventi, così da ri-

distribuirli poi con equità ed evitando speculazioni.

MASSIMO LANCELLOTTI, *relatore*. A maggior chiarimento di quanto ho sopra esposto, desidero ricordare che in questa seduta abbiamo l'obbligo di esprimere un voto favorevole o contrario a un preciso disegno di legge. Le giuste obiezioni sollevate dagli onorevoli colleghi possono trovar posto in altro disegno di legge, non in questo.

Non so se il Presidente sia favorevole al conglobamento delle ritenute in una cassa unica.

PRESIDENTE. Non è possibile. Il sistema dell'assistenza è basato sul fatto che le somme disponibili vengono realizzate nell'interno dei Corpi (attraverso gli spacci cooperativi o altre forme) e sono gestite, secondo le norme costituzionali e amministrative fissate dai regolamenti, dal Comandante del Corpo: il che per evidenti ragioni è anche giusto.

MASSIMO LANCELLOTTI, *relatore*. Se vi fosse la convenienza si potrebbe studiare un provvedimento apposito.

PRESIDENTE. Ma per far ciò, bisognerebbe modificare tutto l'attuale sistema e tutti i principi sui quali si basa l'assistenza; e non credo per le dette ragioni che tanto sia giusto.

JANNUZZI. Sono favorevole al disegno di legge in esame: finchè esistono le trattenute, tali penalità è bene che abbiano la destinazione prevista dal disegno di legge. Tuttavia non posso non consentire con il senatore Negri, quando egli dice che sarebbe raccomandabile che ci si avviasse verso una legislazione che abolisse questa specie di multa, che, in definitiva, incide su stipendi molto modesti, e che ricorda da presso le pene corporali.

Raccomando quindi al Governo che provveda a riesaminare tutta la legislazione in materia, pur approvando, in linea di massima, il disegno di legge in esame.

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a SEDUTA (15 aprile 1959)

ANGELILLI. Sono favorevole al disegno di legge, e mi associo alla richiesta avanzata dal relatore e dal senatore Grava, perchè da parte del Governo si esaminino la possibilità di creare una cassa unica per tutte le Armi.

PRESIDENTE. Esiste a questo proposito una difficoltà essenziale, perchè bisognerebbe riformare tutto. Nelle Forze armate l'assistenza avviene per Corpo. Ogni reggimento, ogni battaglione distaccato ha il suo Ufficio assistenziale. L'assistenza è fatta soprattutto con il ricavato degli utili degli « Spacci cooperativi », che sono attuati e gestiti per Corpo. Si tratterebbe quindi di riformare l'intera contabilità dei vari Corpi e tutto il sistema delle responsabilità. Vi sono battaglioni e legioni Carabinieri e altri Corpi dell'Esercito, in cui il frutto degli « Spacci » raggiunge somme cospicue che rappresentano il cumulo degli utili che si formano attraverso le spese, che gli stessi componenti dei reparti fanno presso lo spaccio. Sarebbe ingiusto che questo frutto venisse distribuito fuori dal reparto a chi non ha contribuito a formarlo.

In definitiva, sono gli stessi componenti di un determinato Corpo che, attraverso il sistema militare delle ricompense, vengono ad essere gli oggetti delle eventuali ritenute per eventuali punizioni e delle ricompense per ottima condotta o per premi o per sussidi dai quali non sono certamente esclusi neanche gli stessi puniti o i loro familiari.

In tutti i sistemi disciplinari militari il principio della disciplina si impernia sul giuoco delle ricompense e delle punizioni. Ad esso è legato anche il principio che ispira il presente provvedimento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei dare un chiarimento a difesa, per così dire, del Ministero della difesa. Parlo in seguito alla diretta esperienza fatta presso il Ministero delle poste, nonchè presso quello dei trasporti, ove esiste appunto questa forma di punizione. Quando, a suo tempo, ho sollevato la questione, nel proposito di eliminare il sistema delle punizioni pecunia-

rie, non ho avuto conseziente neppure un sindacalista, dato che si preferisce che nelle note di qualifica, ai fini del giudizio, siano scritte piuttosto pene pecuniarie, anzichè altre. È una forma blanda di punizione; mentre le altre forme di punizione vengono ritenute più gravose. Del resto, la misura di tali punizioni è sempre minima.

Inoltre, per quanto riguarda l'argomento specifico, è preferibile, a mio avviso, che le somme vengano devolute ad opere di assistenza. Il fatto, però, che, ad esempio, la Guardia di finanza riesca appena a recuperare un milione l'anno, è largamente dimostrativo della entità affatto modesta delle ritenute.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute:

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera B, e dell'articolo 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;

sulle paghe dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a SEDUTA (15 aprile 1959)

è devoluto a favore, rispettivamente:

dell'Istituto Andrea Doria, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;

dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;

dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo far presente che nell'articolo vi è un errore: cioè là dove è scritto « tabella IV, lettera *B* », si deve intendere, invece, « tabella IV, lettera *F* ». Pur essendo evidente che si tratta di un errore di stampa, sono costretto a presentare un emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente a sostituire alle parole « lettera *B* » le altre « lettera *F* ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 17 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 228 e 234 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sugli stipendi o sulle paghe dei militari del Corpo puniti con la riduzione dello stipendio o paga, è devoluto al « Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza » eretto in Ente morale con decre-

to del Presidente della Repubblica 10 luglio 1942, n. 1112.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, gli Enti di cui agli articoli precedenti sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta alcuna esenzione ai fini delle imposte dirette.

(È approvato).

P A L E R M O. A nome della mia parte politica riconfermo che ci asteniamo dalla votazione, poichè siamo contrari alla trattativa in aggiunta alla punizione inflitta al militare, in quanto si tratta, a nostro avviso, di cosa davvero umiliante.

Richiamiamo, quindi, l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere, con apposita legge, all'abolizione della multa. In caso contrario, ci impegnamo di prendere noi stessi l'iniziativa a mezzo di un disegno di legge.

N E G R I. A nome della mia parte politica, riconfermo anche la nostra astensione dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Ordinamento degli studi presso la Scuola di guerra » (403)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli studi presso la Scuola di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L L A U R I, *relatore*. Onorevoli senatori, l'esperienza acquisita negli ultimi dieci anni, cioè da quando nell'anno 1947

hanno ripreso, con carattere di continuità, i corsi della Scuola di guerra, ha messo in risalto la necessità di aggiornare le disposizioni riguardanti l'ordinamento della Scuola di guerra, contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, e nelle successive modifiche, di cui al regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1576. Altre disposizioni risultano, poi, emanate con semplici decreti ministeriali.

Le disposizioni su riferite appaiono superate nella forma e nella sostanza e non più adatte alle necessità di servizio, come sono state rivelate dalla dinamica raggiunta dalle varie armi dell'Esercito. Il disegno di legge ci propone di regolare gli scopi e l'ordinamento della Scuola di guerra.

L'articolo 1 del testo del disegno di legge presentato considera la Scuola di guerra il massimo centro di studio della dottrina militare, atto alla formazione di ufficiali dello Esercito provenienti da armi diverse e destinati ad incarichi di Stato Maggiore.

La Scuola provvede, altresì, alla preparazione dei tenenti colonnelli al comando di raggruppamento tattico.

L'articolo 2 riduce da tre a due anni il ciclo di studi, il quale viene effettuato in due distinti corsi denominati « Corso di Stato Maggiore » e « Corso superiore di Stato Maggiore ».

La scissione del ciclo biennale in due anni distinti risponde alla esigenza di adeguare programmi e sviluppo dei corsi ai due differenti scopi che essi si propongono, e cioè: preparare sul piano esecutivo a mansioni di Stato Maggiore gli ufficiali frequentatori del « Corso di Stato Maggiore »; preparare, successivamente, a funzioni direttive di Stato Maggiore, gli ufficiali frequentatori del « Corso superiore di Stato Maggiore ».

Non viene più richiesto il periodo di attività applicativa, che attualmente è contemplato nell'anno tra il primo ed il terzo corso, e ciò in quanto è risultato sufficiente, ai fini della preparazione degli ufficiali da adibire ad incarichi di Stato Maggiore, l'effettivo biennio della Scuola di guerra.

Nello stesso articolo viene data facoltà alla Scuola di guerra di svolgere corsi valutati-

vi per tenente Colonnello, nelle varie armi, e che vengono determinati di volta in volta dallo Stato Maggiore dell'Esercito.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 dettano le norme ed i requisiti per l'ammissione al « Corso di Stato Maggiore », il passaggio al « Corso superiore di Stato Maggiore », la frequenza, e l'eventuale interruzione, da parte degli ufficiali interessati, dei corsi stessi, nonché l'impiego degli ufficiali che abbiano superato uno od entrambi i corsi della Scuola di guerra.

Gli articoli 8 e 9, infine, stabiliscono le norme di carattere transitorio per disciplinare il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento. In particolare, l'articolo 9 dispone che per un periodo di cinque anni venga osservato il criterio attualmente seguito, secondo il quale il possesso del requisito di comandante di reparto è richiesto alla data di inizio del corso, anziché al 1° gennaio dell'anno di svolgimento degli esami, come dispone il comma c) dell'articolo 3; e ciò allo scopo di non creare difficoltà al normale afflusso dei candidati agli esami di ammissione al Corso di Stato Maggiore.

Considerato che l'attuazione del provvedimento legislativo, sottoposto al vostro esame, non comporterà all'Erario nuove o maggiori spese, e che sul provvedimento medesimo si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze Armate; considerato che il proposto disegno di legge ha lo scopo di sempre meglio qualificare le esigenze di studio e di applicazione delle dottrine militari, nell'ambito dell'Esercito, e che questo, per conseguenza, diverrà sempre più idoneo ad assolvere, insieme alle altre Forze armate, il compito della indispensabile difesa della Patria, confido che gli onorevoli senatori, colleghi della 4^a Commissione, vorranno dare la loro adesione alla approvazione del disegno di legge presentato.

C A D O R N A . Desidero osservare che la relazione è compilata in maniera talmente stringata da non lasciare intendere molto chiaramente qual'è lo spirito informatore del disegno di legge; e cioè quali motivi abbiano indotto a ritenere che i tre anni di Scuola di guerra che si praticavano prima della guerra siano sostituibili con due anni divisi

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a SEDUTA (15 aprile 1959)

in due distinti periodi. Poichè tale mi sembra sia lo spirito del disegno di legge in esame.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nei tre anni era compreso il periodo di applicazione.

CADORNA. Sì, ma successivamente gli ufficiali andavano a fare delle esercitazioni pratiche presso le varie Armi. E ciò credo che facciano anche adesso.

Tale periodo di tre anni dovrebbe oggi essere sostituito, come preparazione al servizio di Stato Maggiore, da un solo anno. Successivamente, raggiunto il grado di tenente colonnello, gli ufficiali che hanno prestato servizio di Stato Maggiore nei gradi precedenti, dovrebbero fare un ulteriore anno di corso da valere come una abilitazione all'Alto Comando.

Nella relazione non sono dette, però, le ragioni per le quali si ritiene che la diminuzione di un anno conduca ad un'efficienza maggiore. Sarà vero, forse, che i metodi moderni sono migliori di quelli antichi, ma nella relazione, ripeto, non è detto in base a quali motivi, mentre tutte le scuole si propongono di aumentare il numero degli anni di studio, si sia riusciti, invece, in questo caso a diminuirli, ottenendo gli stessi risultati, anzi risultati migliori. Naturalmente io credo che se il Consiglio superiore delle Forze armate ha ritenuto di dare la sua approvazione, avrà avuto le sue buone ragioni.

PALERMO. In linea di massima, sono favorevole al provvedimento, salvo presentare qualche emendamento.

Desidererei, pertanto, ottenere dei chiarimenti in merito all'articolo 3, dove è detto, alla lettera g) « emergere per qualità morali, militari, di carattere ». Che cosa si intende precisamente per qualità morali e per qualità di carattere? Non vorrei che tra queste qualità dovesse essere compresa anche la fede politica!

PRESIDENTE. Per qualità morali e di carattere va inteso soprattutto la dote di avere vivo il senso di responsabilità e il

sapersi assumere le responsabilità del comando.

PALERMO. Ad ogni modo desidererei sentire la parola del Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anzitutto devo rispondere al senatore Cadorna circa la questione della diminuzione del numero degli anni.

I programmi, sia per quel che riguarda la parte dell'Accademia, sia per quel che riguarda la Scuola di applicazione, sono stati notevolmente intensificati anche in ordine all'ammodernamento del settore militare.

In sede equitativa, poi, abbiamo dovuto riconoscere il beneficio, già riconosciuto ad altre Forze armate, quali l'Artiglieria e il Genio, anche alla Fanteria per quanto concerne l'equiparazione dei titoli accademici.

Circa poi, i rilievi prospettati dal senatore Palermo, ricordo che il primo requisito richiesto, quando si redigono le note caratteristiche per quanto riguarda la idoneità di un individuo a fare l'ufficiale, sono quelle qualità morali che devono essere largamente selezionate per coloro che debbono accedere alla Scuola di guerra. Gli ufficiali, che hanno frequentato tale scuola, evidentemente acquisiscono dei titoli specifici per raggiungere i più alti gradi delle Forze armate; e qui, nel caso specifico, dell'Esercito.

Per qualità morali, quindi, non si intende soltanto il senso di responsabilità, ma anche la capacità al comando, il senso di prestigio, la prontezza, la decisione, insomma tutta una serie di qualità, che sono poi il complesso dei requisiti di idoneità morale e militare. Si tratta, cioè, non soltanto del possesso delle doti fisiche sufficienti a superare le difficoltà materiali, ma soprattutto della capacità morale idonea ad infondere negli altri la fiducia in chi ha la responsabilità del comando.

PALERMO. Vorrei, adesso, richiamare l'attenzione del Governo sulla questione delle materie di insegnamento nei corsi, e soprattutto, sui relativi programmi. Ritengo che i programmi dovrebbero essere sottoposti ad un controllo non solo dal punto

4^a COMMISSIONE (Difesa)6^a SEDUTA (15 aprile 1959)

di vista tecnico, ma anche dal punto di vista politico.

Dobbiamo tener presente, infatti, la concezione e il ruolo delle Forze armate secondo la Costituzione della Repubblica; dovrebbe essere pacifico, ad esempio, che una delle materie sulle quali gli ufficiali — soprattutto quegli ufficiali che in futuro otterranno funzioni di supremo comando — devono essere preparati, è quella della conoscenza della Costituzione. A tal fine vorrei proporre un emendamento in cui si dicesse che le materie d'insegnamento dei corsi ed i relativi programmi saranno determinati dal Ministro della difesa, previa consultazione di una Commissione parlamentare. Il parere della Commissione non sarebbe vincolativo. Con ciò si otterrebbe che il Ministro sarebbe garantito dal parere di una rappresentanza

parlamentare, e si stringerebbero sempre più quei rapporti tra Governo e Forze armate, che sono indispensabili per avere delle Forze armate veramente al servizio del Paese.

Prego i colleghi di rendersi conto della importanza di un emendamento presentato in tal senso.

P R E S I D E N T E . Nell'attesa che il senatore Palermo formuli il suo emendamento nelle forme prescritte dal Regolamento, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

DOIT MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari